

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 12/C N. 13/C (2001-2002)

Riunioni del

8 novembre 2001
22 novembre 2001

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.12/C - RIUNIONE DELL'8 NOVEMBRE 2001

1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE BESSI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 46 del 14.6.2001)

Sulla base di un rapporto redatto dall'arbitro Sig. Cioni Stefano al termine della gara "Low Ponte / Santagate", svoltasi il 15 maggio 2001 nello Stadio Comunale di San Patrizio (Ravenna), il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Bessi Matteo dell'Associazione Calcio Low Ponte la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2002.

A seguito del reclamo presentato dalla Low Ponte, tale squalifica è stata ridotta fino al 31 dicembre 2001 con delibera della Commissione Disciplinare dell'11 giugno 2001, pubblicata sul C.U. n. 46 del 14 giugno 2001, affisso in pari data all'albo del Comitato Regionale Emilia-Romagna.

Contro tale delibera, non appellabile, ha proposto ricorso per revocazione il solo calciatore Bessi Matteo con atto del 27 settembre 2001, pervenuto a questa C.A.F. il 17 ottobre 2001.

Detto ricorso si fonda unicamente sulla dichiarazione di un avvocato, priva di data e con firma non autenticata, secondo la quale, nel pomeriggio del giorno 11 giugno 2001, mentre il dichiarante si trovava, insieme con un'altra persona, nei locali del Comitato Regionale, in attesa di essere ascoltato per una diversa vertenza, un giovane "qualificatosi arbitro" avrebbe confidato, a lui ed all'altra persona, di essere stato convocato per chiarimenti inerenti ad un suo referto, ma "di non aver visto l'episodio per cui era stato fatto reclamo, in quanto al momento dell'accaduto lui era già rientrato negli spogliatoi".

Sostiene il ricorrente che non può dubitarsi del fatto che il giovane appena menzionato fosse lo stesso arbitro che aveva diretto l'incontro disputato da esso ricorrente, dal momento che in quella seduta la Commissione Disciplinare aveva esaminato soltanto il suo reclamo oltre a quello per cui era presente il dichiarante di cui sopra (U.S. Vigor Prater), come documentato dal Comunicato Ufficiale.

Si osserva che, ammesso e non concesso – non essendo invero credibile – che il giovane indicato nella dichiarazione fosse lo stesso arbitro della partita che qui interessa, da una simile dichiarazione il ricorrente desume in sostanza l'ipotesi che il rapporto redatto dall'arbitro Cioni sarebbe contrario al vero, cioè sarebbe falso. Ora, poiché tale presunta falsità non risulta riconosciuta in alcuna sede (art. 35 lett. a / del vigente C.G.S.), né d'altra parte detta ipotesi appare riconducibile ad alcuno degli altri casi di revocazione contemplati nel citato art. 35, ne consegue l'inammissibilità del ricorso in esame.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Bessi Matteo e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELLA POL. RIVIERA DEL BRENTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES REGIONALE FOSSO'/RIVIERA DEL BRENTA DEL 22.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto- Com. Uff. n. 11 del 26.9.2001)

All'esito della gara Fossò/Riviera del Brenta del 22 settembre 2001, disputata nel-

l'ambito del Campionato Juniores Regionale Girone E e terminata con il punteggio di 1 a 1, la Pol. Riviera del Brenta proponeva rituale reclamo adducendo che nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Orbolato Marco in posizione irregolare, e chiedendo che fosse inflitta alla U.S. Fossò la punizione sportiva della perdita della gara.

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 11 del 26 settembre 2001, respingeva il reclamo. La Commissione Disciplinare, infatti, visti gli atti ufficiali ed esperiti i necessari accertamenti, constatava che il calciatore Orbolato Marco, squalificato nella precedente stagione sportiva nel Campionato Juniores, partecipava anche nell'anno in corso al Campionato Juniores Regionale, in qualità di "fuori quota", essendo nato nell'anno 1982; doveva quindi scontare la squalifica residua della precedente stagione nella prima gara ufficiale della prima squadra e non nel Campionato Juniores, come indicato al punto 2.A/9 del Com. Uff. n. 1 del 2.7.2001 ed al punto 2.2.2. del Com. Uff. del Comitato Regionale Veneto n. 7 del 5.9.2001. Avendo l'U.S. Fossò già disputato tre gare di Coppa Italia, attività ufficiale organizzata dal Comitato Regionale Veneto, la squalifica del calciatore Orbolato Marco deve quindi ritenersi scontata. Per questo motivo, la gara Fossò/Riviera del Brenta Juniores del 22.9.2001, oggetto del reclamo, deve considerarsi valida a tutti gli effetti. Di conseguenza la Commissione Disciplinare deliberava il rigetto dell'opposizione presentata dalla Pol. Riviera del Brenta, confermando la regolarità della gara con il risultato acquisito in campo: Fossò/Riviera del Brenta 1 -1.

Avverso tale decisione ha proposto appello a questa C.A.F. la Pol. Riviera del Brenta, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino".

Il proposto appello non merita di essere accolto.

Il calciatore Orbolato Marco, infatti, essendo in età fuori quota doveva scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della prima squadra nell'anno successivo a quello nel quale era stata comminata la squalifica, anche se il calciatore era stato sanzionato con la squadra Juniores regionali.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Riviera del Brenta di Stra (Venezia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA FERRINI CALCIO QUARTU AVVERSO IL DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DEL SUO PRESIDENTE ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA - PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. - IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO AL CALCIATORE MOI ALESSANDRO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 2/D-Riunione del 12.7.2001)

La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2/D - Riunione del 12 luglio 2001, accoglieva il ricorso della Sig.ra Xaxa Rita, madre del calciatore minorenni Moi Alessandro, e dichiarava lo svincolo di autorità e la nullità del tesseramento del predetto calciatore per la Polisportiva Ferrini Quartu S. Elena.

La Commissione Tesseramenti rilevava che sulla richiesta di tesseramento n. 190446 del 19 ottobre 2000 debitamente firmata dal calciatore era stata apposta solo la sottoscrizione del padre del calciatore mentre ai sensi dell'art. 39 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. è necessaria la sottoscrizione di entrambi i genitori.

Con lo stesso provvedimento, la Commissione Tesseramenti deferiva alla competente Commissione Disciplinare il calciatore, il presidente della Polisportiva Ferrini Quartu S.

Elena e la società stessa per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

La delibera della Commissione Tesseramenti viene appellata per il profilo attinente al deferimento del presidente e della Polisportiva.

L'appello è inammissibile, in quanto ha per oggetto un atto, quello di deferimento, che non è impugnabile in quanto non è un atto a natura decisoria.

La tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Ferrini Calcio Quartu di Quartu Sant'Elena (Cagliari) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'AVV. NERBINI VALENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA MOBILIERI PONSACCO/MASSESE DELL'1-6-1997 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 3/C - Riunione del 28.7.1997)

L'Avv. Valentino Nerbini ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione emessa il 19.7.1997, dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con la quale veniva sanzionata l'inibizione per tre anni per violazione dell'art. 2 commi 1 e 3 C.G.S., confermata dalla C.A.F. - Com. Uff. 3/C del 28.7.1997

Sostiene il ricorrente che, successivamente alla suindicata decisione, il Tribunale di Pisa-Sezione Distaccata di Pontedera - ha emesso sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di frode sportiva di cui all'art. 1 L. 13/12/89 n. 401, il che costituirebbe elemento valido al fine della revocazione dell'impugnata decisione della Commissione Disciplinare.

Ritiene, al contrario, questa Commissione, che non ricorre, nella fattispecie, alcuna delle ipotesi previste dall'art. 35 (già 28) C.G.S. e pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'Avv. Nerbini Valentino e dispone incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DELL'A.C. LEGNAGO SALUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEGNAGO SALUS/FANO DEL 2.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 54 del 12.10.2001).

In data 2 settembre 2001 si svolgeva, sul campo comunale di Bergantino, l'incontro Legnago-Fano, terminato con il punteggio di 2-3, relativo al Girone E del Campionato Nazionale Dilettanti.

Dal rapporto arbitrale emerge che al 21° minuto del secondo tempo, in occasione del momentaneo pareggio del Legnago (2-2), alcuni sostenitori del Fano si arrampicavano sulla recinzione, rompendola, ma senza entrare in campo; nel contempo altri tifosi della medesima fazione lanciavano in campo una decina di bottiglie di vetro e una mazza da baseball. Una bottiglia di vetro colpiva al volto il giocatore n. 4 del Legnago (Peretti Simone), il quale veniva trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti.

Il referto di uno degli assistenti dell'arbitro non si discostava dal contenuto del menzionato rapporto arbitrale, se non per le circostanze che non si faceva cenno al lancio della mazza da baseball e che il calciatore Peretti risultava colpito "in testa".

L'A.C. Legnago Salus presentava riserva scritta.

Al calciatore colpito - il quale, secondo quanto attestato dall'arbitro con supplemento di rapporto, non si era più seduto in panchina dopo l'evento - trasportato all'Unità operativa di Pronto Soccorso della A.U.L.S.S. n. 21 di Legnago, veniva riscontrata, in sede di diagnosi, un trauma cranico commotivo, che veniva giudicato, in sede di prognosi, guaribile in gg. 2.

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 27 del 5 settembre 2001, con decisione di cui al C.U. n. 38 del 19 settembre 2001 deliberava il rigetto del reclamo del Legnago, la convalida del risultato del campo e, nondimeno, l'applicazione a carico della società Fano della penalizzazione di tre punti in classifica. Il Giudice di prima istanza rilevava che il presunto clima di intimidazione e violenza non trovava obiettivo riscontro nel rapporto di gara e che, ai sensi del C.G.S., non si poteva applicare la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di fatti imputabili a sostenitori delle società che avessero comportato unicamente alterazione al potenziale atletico di una o di entrambe le società.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, investita dall'attuale reclamante e dalla controparte, con l'impugnata pronuncia - esclusa dagli atti del giudizio, per tardività, la memoria integrativa del Legnago datata 3 ottobre 2001 - ha rigettato il reclamo del Legnago, confermando dunque la pronuncia del Giudice Sportivo, salvo l'annullamento della sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica irrogata a carico del Fano.

Con il reclamo in trattazione, inviato anche alla controparte, il Legnago, premesso che lamenta l'impossibilità di comprendere i motivi per cui la memoria integrativa sia stata esclusa dagli atti del giudizio per tardività, nel merito si duole per la mancata considerazione, da parte dei precedenti gradi di giustizia, dei fatti accaduti, per come del resto riportati nei rapporti di gara aventi fede privilegiata, nella loro idoneità a creare un clima di intimidazione e di violenza. Conclude pertanto nuovamente per l'infrazione, a carico del Fano, della punizione sportiva della perdita dell'incontro, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Nuovo C.G.S..

Il Fano Calcio ha inviato controdeduzioni.

L'appello dell'A.C. Legnago Salus, nel merito, non può essere accolto.

Il Collegio può dunque prescindere da un'articolata disamina delle eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla controparte Fano, di cui comunque si dà, seppur brevemente, conto.

Il preannuncio di reclamo, visti gli articoli 29, comma 12, 33, comma 2 e 34, comma 1, del Nuovo C.G.S. non deve ritenersi una fase obbligatoria nel dispiegarsi del procedimento con cui viene adita questa Commissione d'Appello, restando tuttavia inteso che la mancanza di preannuncio, e quindi anche di richiesta dei documenti ufficiali, rende inevitabile l'applicazione del termine stringente di sette giorni per la presentazione del reclamo, completo dei motivi, ai sensi degli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2, Nuovo C.G.S..

La prima eccezione va dunque disattesa e del resto la stessa controparte, che l'aveva formulata nell'atto controdeduttivo, in sede di udienza davanti a questa Commissione si è atteggiata nel senso di una sostanziale rinuncia ad essa.

Analogamente merita l'eccezione di inammissibilità del gravame che trae spunto dall'art. 33, comma 1, del Nuovo C.G.S., essendo stata richiesta, ad avviso del Fano, una diversa valutazione in fatto che esula dalla competenza a conoscere di questa Commissione, quando opera in terzo grado di giudizio.

In effetti il reclamo, proposto quale è ai fini della deduzione dell'erronea e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1, Nuovo C.G.S., può a buon diritto rientrare nel caso di

cognizione della C.A.F. in terza istanza di cui all'art. 33, comma 1, lett. b), del Nuovo C.G.S. ("violazione o falsa applicazione delle norme contenute ...nel Codice di Giustizia Sportiva").

E' fondata invece l'eccezione, già favorevolmente valutata dalla Commissione Disciplinare, circa la tardività della memoria integrativa del Legnago in data 3 ottobre 2001, trattandosi di motivi nuovi, che peraltro prima facie non sembrano in grado di sovvertire le conclusioni raggiunte nella pronunzia gravata, formulati fuori termine avverso la decisione emessa in primo grado dal Giudice Sportivo.

Nel merito, il gravame del Legnago non può essere positivamente definito.

In effetti non emergono dagli atti ufficiali fatti addebitabili ai sostenitori del Fano che comportino l'assunzione di una diversa portata da parte di un accadimento che, seppur certamente grave ed increscioso, sembra comunque poter agevolmente rientrare nell'ipotesi di mera alterazione recata al potenziale atletico della società danneggiata, fattispecie per il quale il Nuovo C.G.S., in linea del resto con quanto originariamente dettato dall'art. 7 C.G.S., prevede, all'art.12, comma 1, l'inapplicabilità della punizione sportiva della perdita della gara, all'evidente fine di evitare condotte di fittizia accentuazione dei danni soggettivamente causati dalle intemperanze dei sostenitori.

Per i suddetti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Legnago Salus di Legnago (Verona) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

6 - APPELLO DELL'AGLIANESE CALCIO 1923 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES FORTIS JUVENTUS/AGLIANESE DEL 15.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 49 del 5.10.2001)

La C.A.F.,

- letti gli atti,

- ritenuto opportuno ai fini del decidere chiarire le sostituzioni effettuate da entrambe le squadre in occasione della partita del Campionato Nazionale Juniores Fortis Juventus/Aglianese del 15.9.2001, delega l'Ufficio Indagini perché esegua i seguenti atti istruttori:

1. ascolti, anche in contraddittorio, l'arbitro e il suo collaboratore preposto alla annotazione delle sostituzioni per approfondire, tra l'altro, se vi siano state al 14° del secondo tempo due variazioni, una per squadra, nelle formazioni delle stesse;

2. ascolti i calciatori dell'A.S. Fortis Juventus Ingenito Andrea (n. 5) e Lepri Alessandro (n. 15) che secondo l'assunto della società reclamante sarebbero stati i calciatori della Fortis Juventus interessati dalla sostituzione del 14° del II tempo che non sarebbe stata annotata nel referto arbitrale.

Per questi motivi sospende la decisione e rimette gli atti all'Ufficio Indagini per gli adempimenti di cui alla parte motiva.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 13/C - RIUNIONE DEL 22 NOVEMBRE 2001

1 - APPELLO DEL FUTSAL AOSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL AOSTA/RIVARA DEL 22.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 13 del 18.10.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta, con Comunicato Ufficiale n. 13 del 18 ottobre 2001, accoglieva il ricorso della società Rivara in relazione alla presunta irregolare posizione del calciatore Daniel Peixoto, schierato con il n. 11 dall'attuale reclamante nella gara Futsal Aosta - Rivara del 22 settembre 2001, valida per il Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C2 Girone C e terminata con il punteggio di 10 a 8 in favore della Futsal.

Conseguentemente venivano inflitte a carico della società Futsal le seguenti sanzioni:

- perdita della gara con il risultato di 0-2;
- ulteriore inibizione per tre mesi del dirigente accompagnatore sig. Capello Mauro, fino al 31 marzo 2002;
- ammenda di L. 300.000.

Analoghe sanzioni, come da Comunicato Ufficiale n. 11 del 4 ottobre 2001, erano state già inflitte dalla medesima Commissione Disciplinare, sempre ai danni della società attualmente appellante, questa volta in accoglimento del reclamo della società Courmayeur relativo alle gare di Coppa Italia Calcio a Cinque disputate il 17 e il 19 settembre 2001.

Con il reclamo in trattazione la Futsal dapprima eccepisce l'inammissibilità, per tardività e irregolarità procedurali di trasmissione, del ricorso a suo tempo proposto dalla U.S. Rivara.

In particolare l'appellante lamenta che il ricorso, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare del giocatore Peixoto nella succitata gara Futsal - Rivara del 22 settembre 2001, è stato inviato il 6 ottobre 2001 senza alcun telegramma di preavviso e soprattutto indirizzandolo genericamente al Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta, anziché con preciso riferimento all'Organo di giustizia sportiva competente.

La doglianza non merita adesione.

Il ricorso esperito dalla Rivara in data 6 ottobre 2001 non risulta anzitutto tardivo, in quanto, non sussistendo peraltro l'obbligatorietà della fase di preannuncio con telegramma, il gravame è stato in ogni caso proposto nei termini previsti dall'art. 42, comma 3, del Nuovo C.G.S. ("I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara...sono proposti alla Commissione Disciplinare od al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono").

Quanto alla circostanza del mancato invio del ricorso all'Organo di giustizia deputato a decidere (il reclamo è stato trasmesso al Comitato Regionale competente presso cui l'Organo è insediato), trattasi, all'evidenza, di tipica irregolarità sanabile che non può precludere, come in effetti non ha precluso, l'esercizio della funzione giustiziale in favore delle società e dei tesserati reclamanti, considerata anche l'agevole possibilità di smistare la pratica all'organo competente nell'ambito del Comitato Regionale in indirizzo.

Non migliore sorte meritano le doglianze di merito formulate dalla reclamante Futsal, relativamente alla non colposa mancata acquisizione in tempo utile dell'autorizzazione al tesseramento del citato calciatore straniero non proveniente da Federazione estera.

I disguidi e i fraintendimenti riportati circa le comunicazioni telefoniche tenutesi con il

competente ufficio federale di Roma non sono, infatti, in grado di scalfire la circostanza obiettiva che trattandosi di calciatore straniero doveva comunque essere attesa la formale autorizzazione al tesseramento, la quale non poteva essere ricavata in via presuntiva dalla mera sollecitazione dell'addetto federale a "ritelefonare più tardi perché (l'autorizzazione) deve darla il responsabile dell'ufficio".

Le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare appaiono, infine, rispondere con equità e congruità alla realtà obiettiva dell'irregolare posizione del calciatore Daniel Peixoto, schierato dalla società reclamante nella gara del 22 settembre 2001.

Alla stregua delle predette considerazioni la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Futsal Aosta di Aosta e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL CALCIATORE DE FILIPPI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2002, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 11 del 18.10.2001)

Il calciatore De Filippi Francesco ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 11 del 18 ottobre 2001, con la quale a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Puglia, veniva squalificato fino al 31.1.2002 per aver sottoscritto doppio tesseramento durante la stagione sportiva 2001/2002.

Sostiene il ricorrente che la responsabilità dell'accaduto debba essere ascritta alla negligenza dei responsabili dell'U.S. Taurisano che, senza alcun diritto e venendo meno agli accordi intercorsi inviarono al Comitato Regionale la richiesta di tesseramento senza preventivamente verificare la posizione del De Filippi. Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata delibera o, in subordine la riduzione della sanzione.

Ritiene questa Commissione che indubbiamente il De Filippi si è reso responsabile di un comportamento quanto meno superficiale avendo egli sottoscritto a distanza di due giorni prima la lista di trasferimento a titolo temporaneo a favore dell'U.S. Toma Maglie e poi altra richiesta di tesseramento a favore dell'U.S. Taurisano.

Peraltro va tenuto conto dei motivi che hanno influito sul comportamento del calciatore per cui la sanzione può essere ridotta, ritenendosi equo fissare la squalifica stessa fino al 31.12.2001.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore De Filippi Francesco, riduce la sanzione della squalifica inflitagli dai primi giudici, fissandola al 31.12.2001.

3 - APPELLO DELLA POL. CITTA' DI AVOLA 1987 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000, INFLITTA PER RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE CATEGORIA GIOVANISSIMI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 11 del 18.10.2001)

Il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 21 settembre 2001, infliggeva alla Polisportiva Città di Avola l'ammenda di Lire 1.000.000,

in applicazione dell'art. 53, comma 8, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per avere rinunciato alla partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi.

Avverso tale deliberazione la Polisportiva Città di Avola proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado chiedendo la revoca del provvedimento sanzionatorio in quanto la rinuncia era stata correttamente effettuata in data 17 settembre 2001, quattro giorni prima della pubblicazione del calendario della competizione.

Il Giudice di 2° Grado respingeva il reclamo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 18 ottobre 2001, sul rilievo che l'obbligo di partecipare ad una competizione sorge con l'iscrizione e che la rinuncia, intervenuta dopo la composizione dei gironi, violava quindi l'art. 53 comma 8 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

La decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado viene appellata dalla Polisportiva Città di Avola ma l'appello va dichiarato inammissibile.

L'art. 40, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva elenca i casi in cui è ammesso appello alla Commissione di Appello Federale. Tra questi non figurano le sanzioni consistenti nella sola inflizione di una ammenda.

La tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Città di Avola di Avola (Siracusa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DEL F.C. ADIGE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI VATTARO/ADIGE DEL 16.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 17 del 18.10.2001)

Con decisione del 16 ottobre 2001 (C.U. n. 17 del 18 ottobre 2001) la Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal F.C. Adige, annullava l'ammenda inflitta a questa società e confermava nel resto la decisione del Giudice Sportivo del 17 settembre precedente (C.U. n. 14); confermava, cioè, la perdita della gara con il Vattaro del 16.9.2001 per 2-0 e la squalifica inflitta ai calciatori Clementi (7 giornate), Pederzoli (5), Gottardi (3), Devigili (1), Pilati (1) e Paluzzi (1).

Osservava la Commissione, in estrema sintesi, che l'esame dell'arbitro della gara aveva permesso di appurare che i due calciatori del Vattaro, che ad avviso della società ricorrente non erano stati identificati, lo erano stati, invece, a mezzo di documento di identità e che i fatti che avevano dato luogo alla perdita della partita ed alle squalifiche si erano svolti così come riportato in referto. Confermava, dunque, la decisione del primo giudice, ad eccezione della condanna all'ammenda di L. 200.000, dal momento che l'attribuzione del comportamento violento, nei confronti dell'arbitro, ad alcuni calciatori della F.C. Adige non poteva ritenersi del tutto certo.

Avverso detta decisione proponeva appello il F.C. Adige evidenziando una certa contraddittorietà nelle valutazioni della Commissione Disciplinare; facendo presente, cioè, che i due calciatori dell'U.S. Vattaro non erano stati identificati nelle forme previste dall'art. 71 N.O.I.F. (così come riconosciuto dallo stesso Giudice Sportivo) e che non era stato chiarito chi avesse abbandonato il terreno di gioco all'82' del secondo tempo, 2 minuti prima del termine della gara; se i soli calciatori della propria squadra (come contestava con decisione) oppure tutti e 22 i calciatori delle due squadre. Rilevata, da ultimo, l'eccessiva severità della squalifica inflitta ai propri giocatori, insisteva perché le venisse riconosciuta la vittoria della gara per 2-0 e per la riduzione delle squalifiche.

L'appello proposto non merita accoglimento e deve essere respinto.

Quanto alla presunta mancata identificazione dei due calciatori dell'U.S. Vattaro, bisogna rilevare, difatti, che l'arbitro, espressamente sentito sul punto, ha confermato di avervi proceduto mediante idoneo documento di identità. Non vi è motivo alcuno di dubitare di affermazione come questa, che non contraddice, ma integra le emergenze di cui alle distinte ed al referto di gara. Vero è che nella decisione del Giudice Sportivo è dato leggere che la U.S. Vattaro avrebbe presentato "ricevuta della raccomandata per il cartellino" dei calciatori privi di documento federale, che è fatto non idoneo ad integrare l'identificazione dei calciatori secondo quanto previsto dall'art. 71 N.O.I.F. E' anche vero, tuttavia, che detta circostanza (che sembra essere stata riferita per telefono dall'arbitro della gara al Giudice Sportivo) è stata integrata dall'arbitro nel senso prima ricordato; nel senso, cioè, che i calciatori privi di documento federale e che con raccomandata ne avevano fatto richiesta, erano stati identificati con "idoneo documento di identità" (v. verbale di quanto riferito telefonicamente dall'arbitro della gara al rappresentante dell'A.I.A. in data 16.10.2001).

Venendo all'abbandono del campo di gara da parte dei calciatori del F.C. Adige, che ha dato luogo alla perdita della gara per 2-0, occorre rilevare che la dizione, effettivamente equivoca, contenuta nel referto (faccio presente che i giocatori abbandonavano il campo tutti i giocatori senza avere fischiato la fine della partita") è stata chiarita dall'arbitro. Il 25.9.2001 ha fatto sapere, questi, come ad abbandonare il terreno di gioco fossero stati solamente i calciatori del F.C. Adige, in segno di protesta per una rete degli avversari a loro avviso inesistente. Non vi è ragione alcuna, ancora una volta, per non dar credito alle affermazioni dell'arbitro, anche perché le affermazioni del 25.9.2001 non sono in contrasto con quanto risulta dal referto, ma ne costituiscono precisazione, e perché appare illogico pensare che il calciatori dell'U.S. Vattaro, che in quel momento conducevano per 5-4, abbiano potuto abbandonare il terreno di gioco ed esporsi inutilmente alla perdita della gara per 2-0.

Da ultimo, le squalifiche inflitte ai calciatori del reclamante, ex art. 40, n. 1 d) d1) C.G.S., non rientrano nell'ambito di esame di questa Commissione.

Il non accoglimento dell'appello comporta l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Adige di Zambana (Trento) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL G.S. NUOVA TOR TRE TESTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI NUOVA TOR TRE TESTE/FONTE MERAUVIGLIOSA DEL 16.9.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 18.10.2001)

6 - APPELLO DEL G.S. NUOVA TOR TRE TESTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI ALMAS ROMA/NUOVA TOR TRE TESTE DEL 23.9.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 18.10.2001)

L'A.C. Fonte Meravigliosa proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado per la posizione irregolare del calciatore De Santis Alessio del G.S. Nuova Tor Tre Teste con riferimento alla gara di Campionato Allievi Regionali (Girone C) del Comitato Regionale Lazio

del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Nuova Tor Tre Teste / Fonte Meravigliosa del 16.9.2001.

Identico reclamo era proposto dalla Almas Roma con riferimento alla gara Almas Roma/Nuova Tor Tre Teste del 23.9.2001.

Il Giudice Sportivo deliberava di infliggere con provvedimenti pubblicati nel Com. Uff. n. 14 del 18 ottobre 2001 al G.S. Nuova Tor Tre Teste, ai sensi dell'art. 7, n. 5, C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 in ciascuna delle partite sopra menzionate, oltre alla squalifica per due gare al calciatore De Santis e alle ulteriori sanzioni decise, ritenendo la irregolarità della posizione del calciatore in tali gare in quanto squalificato.

Avverso tali pronunce proponeva appelli alla C.A.F. il G.S. Tor Tre Teste deducendo la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 6 e 41 C.G.S., nonché l'omessa motivazione sull'applicabilità dell'art. 41 C.G.S., Chiedeva l'annullamento delle decisioni del Giudice Sportivo di 2° Grado con omologazione dei risultati conseguiti sul campo.

All'odierna riunione compariva la parte appellante e con il consenso della stessa i due procedimenti erano riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva. L'avv.to Riccardo Vicerè si riportava alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati.

Il gravame è fondato e va pertanto accolto.

I fatti oggetto di esame sono relativi alla posizione del calciatore De Santis Alessio squalificato per due giornate - con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 25 del 27 aprile 2001 - in merito all'ultima gara del campionato Allievi Provinciali tra Valmontone e Torbellamonaca, squadra quest'ultima nella quale militava il calciatore nella passata stagione sportiva.

Nella corrente stagione sportiva il calciatore (nato il 25.01.1985) si è tesserato per la società appellante la quale svolge attività calcistica con prima squadra militante nel Campionato Juniores Regionale.

La problematica sottoposta all'attenzione della Commissione verte attorno alla legittimità della partecipazione del De Santis alle gare del Campionato categoria Allievi Regionali rispettivamente del 16.9.2001 contro la Fonte Meravigliosa, e del 23.9.2001 contro l'Almas Roma.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, C.G.S. (comma che deroga il disposto del comma 3 dello stesso articolo), qualora il calciatore abbia cambiato società, la sanzione della squalifica, ove non ancora scontata - come nel caso di specie - deve essere scontata nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza..

La prima squadra della società appellante, la Juniores Regionale, ha giocato due partite rispettivamente il 15.9.2001 e il 22.9.2001 e il De Santis non vi ha preso parte (cfr. distinta calciatore in atti), disputando le gare del 16.9.2001 e del 23.9.2001 in seno alla squadra partecipante al campionato Allievi del G.S Nuova Tor Tre Teste.

Tale partecipazione è consentita dall'art. 41 C.G.S. che recita "... il calciatore non può partecipare in altre squadre a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma può essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi".

Avendo giocato la Juniores le partite il sabato pomeriggio (15.9 e 22.9) al De Santis era preclusa, per la squalifica comminatagli, la possibilità di giocare con la Juniores, ma aveva il diritto di disputare le partite in seno ad altra squadra della società purché in giorni differenti da quelle della Juniores, disputatesi appunto il 16 e 23 settembre 2001.

La condotta del G.S. Nuova Tor Tre Teste e del calciatore De Santis non è quindi censurabile e per l'effetto vanno annullate in tutte le loro parti le decisioni del Giudice di 2°

Grado impugnate con il ripristino dei risultati conseguiti sul campo con l'A.C. Fonte Meravigliosa del 16.9.2001 e con l'Almas Roma del 23.9.2001.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal G.S. Nuova Tor Tre Teste di Roma, li accoglie, annullando le impugnate delibere e ripristinando, altresì, i risultati conseguiti in campo nelle gare:

- 16.9.2001 Nuova Tor Tre Teste /Fonte Meravigliosa (4 - 0);
- 23.9.2001 Almas Roma / Nuova Tor Tre Teste (1 - 2).

Dispone restituirsi le relative tasse.

7 - APPELLO DELL'U.S. PIEVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SEMONTE/PIEVESE DEL 16.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 14 del 25.10.2001)

L'U.S. Pievese di Città della Pieve ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria del 23 ottobre 2001 che, confermando quanto era stato deliberato dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato il 4 ottobre 2001, ha respinto il reclamo presentato dalla U.S. Pievese avverso il risultato della gara Semonte / Pievese del Campionato Regionale Umbria di 1ª Categoria, disputata a Semonte di Gubbio il 16.9.2001.

Nell'atto d'appello l'U.S. Pievese ripropone le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio, sostenendo che la Società Semonte, al 32° del secondo tempo, avrebbe sostituito il calciatore n. 7 Calzuola Fabrizio, nato il 18.2.1983 ed unico giocatore in campo nato dopo l'1.1.1982, con il n. 18 Spigarelli Giuliano, nato il 19.6.1981.

Per effetto di tale sostituzione l'A.S. Semonte avrebbe contravvenuto alla disposizione regolamentare che prevede obbligatoriamente la presenza in campo, per l'intera durata della gara, di almeno un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1982. Secondo la reclamante l'arbitro, al termine della gara, avrebbe dichiarato al dirigente accompagnatore della Pievese che la sostituzione effettuata dalla A.S. Semonte riguardava il n. 7 ed il n. 18, e ciò in contrasto con il referto arbitrale, dal quale risulta che al 33° del secondo tempo venne effettuata la sostituzione del n. 7 Calzuola Fabrizio con il n. 16 Cerbella Alessio, nato nel 1983, mentre il n. 18 Spigarelli Giulio, nato nel 1981, entrò in campo soltanto al 36° del secondo tempo in sostituzione del n. 9 Mozzilo Christian. In sostanza, l'arbitro nel suo rapporto avrebbe trascritto erroneamente i dati relativi alle sostituzioni di calciatori, cambiando l'ordine delle stesse.

Conclude la Pievese chiedendo che venga inflitta alla A.S. Semonte Calcio la punizione della perdita della gara in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 comma 5 lettera c) (ora art. 12 n. 5) del Codice di Giustizia Sportiva.

L'A.S. Semonte Calcio ha inviato controdeduzioni scritte, negando il presupposto di fatto sul quale si fonda il reclamo e ribadendo che, in conformità con le risultanze del referto arbitrale, al 32° del secondo tempo circa venne effettuata la sostituzione del n. 7 Calzuola Fabrizio con il n. 16 Cerbella Alessio, nato il 2.4.1983, mentre il calciatore Giuliano Spigarelli, nato il 19.6.81, entrò in campo soltanto alla successiva sostituzione. Nessuna violazione regolamentare si sarebbe quindi realizzata, avendo l'A.S. Semonte Calcio schierato per tutto l'arco della gara almeno un calciatore nato dopo l'1.1.1981 ed almeno uno nato dopo l'1.1.1982.

Si rileva inoltre nelle controdeduzioni che la Commissione Disciplinare ha compiuto, per l'accertamento dei fatti, approfondita indagine comprensiva dell'audizione del Direttore di gara, che ha confermato l'ordine delle sostituzioni risultante dal referto. L'A.S.

Semonte chiede pertanto il rigetto del ricorso e la conferma integrale della decisione impugnata.

La Commissione osserva che l'impugnazione della U.S. Pievese, essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito della controversia, non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell'art. 33 n. 1 C.G.S., in cui è ammessa l'impugnazione con ricorso alla C.A.F., La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Pievese di Città della Pieve (Perugia). Ordina incamerarsi la relativa tassa.

8 - APPELLO DELLA S.S. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003, INFLITTA AL CALCIATORE NIBALI FAUSTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 22 del 25.10.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento del 10.10.2001, infliggeva la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005 al calciatore Fausto Nibali, tesserato per la Società Due Torri, espulso dal Direttore di gara durante l'incontro di Coppa Italia Due Torri - Spadaforese del 3.10.2001 "per contegno irrispettoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro; per averlo colpito con un calcio ad una gamba che procurava forte dolore, dopo l'espulsione; nonché per ulteriore contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso, a fine gara".

Con tempestivo reclamo alla Commissione Disciplinare, la Società interessata chiedeva un congrua riduzione della sanzione, sostenendo che l'azione violenta del Nibali non aveva avuto come obiettivo l'arbitro ma un calciatore avversario, Gerbino; questi aveva evitato il calcio del Nibali che, di conseguenza, aveva attinto di striscio il Direttore di gara ad una gamba, procurandogli forte ma momentaneo dolore.

La Commissione Disciplinare, con delibera del 20.10.2001, pur disattendendo la prospettazione difensiva, dell'"*aberatio ictus*" in base al rilievo che il fatto addebitato al Nibali era stato descritto in maniera chiara nel referto arbitrale e non si prestava ad equivoco alcuno, accoglieva il reclamo in punto entità della sanzione rideterminando la squalifica del Nibali fino al 30.6.2003, in considerazione del fatto che le conseguenze subite dal Direttore di gara erano state di lievissima entità e comunque non ostative alla prosecuzione della gara. La società Sportiva Due Torri propone ora ricorso alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare, deducendone l'erroneità e contraddittorietà di motivazione per aver trascurato due circostanze di fatto risultanti dagli atti ufficiali, che confermerebbero l'involontarietà della condotta del Nibali: il tafferuglio scoppiato al momento dell'espulsione del Gerbino, nel corso del quale il Nibali avrebbe tentato di colpire l'avversario attingendo involontariamente l'arbitro, e le lievissime conseguenze fisiche riportate dal Direttore di gara, che sarebbero state ben più gravi se il Nibali avesse voluto colpirlo, tenuto conto della posizione ravvicinata. A sostegno della propria tesi l'appellante produce una dichiarazione scritta del calciatore della Spadaforese Giuseppe Gerbino, nella quale si afferma che il calcio sferrato dal Nibali era destinato alla sua persona e non al Direttore di gara.

In subordine, anche nell'ipotesi della denegata "*aberatio ictus*", l'appellante eccepisce

l'eccessività della sanzione, censurando la valutazione contraddittoria del materiale probatorio da parte della Commissione Disciplinare e l'insufficiente rilievo attribuito, ai fini della determinazione dell'entità della squalifica, all'inconsistenza delle conseguenze lesive subite dall'arbitro.

In conclusione, l'appellante chiede che la squalifica inflitta al Nibali venga congruamente ridotta.

Il ricorso, pur essendo ammissibile ex art. 33 punto 1 lettera c) C.G.S., limitatamente al motivo con il quale viene eccepita la contraddittoria motivazione della delibera impugnata su un punto decisivo della controversia (*aberratio ictus*), è infondato e deve essere respinto.

Non si ravvisa, infatti, alcuna contraddittorietà nella motivazione della delibera della Commissione Disciplinare. Essa appare fondata sulle evidenti risultanze degli atti ufficiali, ai quali il C.G.S. attribuisce testualmente valore di prova privilegiata. Invero, dal referto arbitrale non è possibile ricavare alcun elemento a favore della tesi difensiva, non sussistendo alcun dubbio (di fronte alla chiara descrizione dell'episodio contenuta nel rapporto) in ordine all'intenzione del Nibali di colpire proprio l'arbitro e non l'avversario. E' opportuno rilevare, in senso rafforzativo della motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare, che la tesi dell'*"aberratio ictus"* è smentita sia dalla mancanza di contestualità tra i due episodi, sia dalla condotta offensiva e minacciosa tenuta dal Nibali nei confronti dell'arbitro dopo il termine della gara, chiaramente incompatibile con la pretesa involontarietà del calcio sferratogli al momento dell'espulsione.

La dichiarazione del Gerbino prodotta in sede di ricorso alla C.A.F., oltre ad essere tardiva, è priva di valore probatorio, in quanto contrastante con le risultanze degli atti ufficiali.

Il motivo di appello relativo all'eccessività della sanzione non può essere preso in esame, in quanto la sanzione inflitta al Nibali, peraltro già congruamente ridotta dalla Commissione Disciplinare, non merita ulteriore riduzione.

Alla reiezione del gravame consegue necessariamente l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Due Torri di Gliaca di Piraino (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. GOCEANO BONO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE FAE ALBERTO (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 39/C-Riunione del 9.6.2000)

Con decisione assunta nella riunione del 9 giugno 2000 (C.U. n. 39/C) questa Commissione d'Appello, decidendo sul gravame della società attualmente reclamante avverso la squalifica fino al 30 giugno 2003 del calciatore Fae Alberto, inflitta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale. Sardegna (C.U. n. 43 dell'11 maggio 2000) per l'increscioso accaduto ai danni dell'arbitro, colpito con un forte pugno durante la gara in epigrafe, lo respingeva ritenendo che la Commissione Disciplinare non era tenuta ad un supplemento di indagini in quanto il fatto emergeva ampiamente in tutta la sua gravità dagli atti ufficiali di gara e che il comportamento del predetto calciatore giustificava l'entità della sanzione inflitta.

Con ricorso da ultimo inviato alla citata Commissione Disciplinare la Pol. Goceano Bono ha chiesto la riabilitazione del calciatore Fae, assumendo, a sostegno del ricorso, che del grave fatto avvenuto ai danni dell'arbitro si è autoaccusato un altro calciatore della squadra, Paolo Pinna, schierato in campo con il n. 5.

La Commissione Disciplinare, ritenendo che il reclamo rientrasse, in concreto, tra quelli di revocazione di cui all'art. 35 del Nuovo C.G.S., ha dichiarato la propria incompetenza e disposto che gli atti venissero trasmessi a questa Commissione d'Appello.

L'istanza, sottoscritta dal Presidente dell'intestata Polisportiva reclamante, non contiene altro che la richiesta di riabilitazione del calciatore Fae, con commutazione della squalifica, traendo generico spunto dall'"autoaccusa" per il fatto in questione (pugno al direttore di gara) da parte del calciatore Pinna Paolo, schierato con il numero 5.

Il reclamo, anche se classificato in via interpretativa come ricorso per revocazione, non merita comunque favorevole definizione.

Al di là di quanto genericamente dichiarato circa la presunta autoaccusa dell'altro calciatore (non formalizzata tra gli atti di causa), non si riscontra alcun elemento obiettivo di novità tale da sconfiggere le risultanze del referto arbitrale, e che soprattutto possa valere come elemento di fatto decisivo ai fini della revocazione della decisione dell'Organo di giustizia sportiva, a norma dell'art. 35 del Nuovo C.G.S..

L'istanza non può dunque essere accolta.

Ne consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Pol. Goceano Bono di Bono (Sassari) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

10 - APPELLO DEL VIGOR LAMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSANESE/VIGOR LAMEZIA DEL 4.11.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 77 del 16.11.2001)

Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 67 del 7 novembre 2001, irrogava alla società Vigor Lamezia la sanzione della squalifica del campo di giuoco per due gare effettive, perché suoi sostenitori, poco prima dell'inizio della gara Rossanese/Vigor Lamezia del 4.11.2001, in campo avverso, avevano lanciato numerosi sassi all'indirizzo dell'opposta tifoseria e, successivamente, dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine, due dei quali avevano riportato lesioni.

La società Vigor Lamezia proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale avverso tale decisione, chiedendo la riduzione della squalifica ad una sola gara, eventualmente con l'aggiunta di una sanzione pecuniaria, evidenziando che i fatti si erano verificati in un contesto altamente provocatorio determinato dall'invito, reso pubblico attraverso volantini e notizie di stampa, effettuato dai tifosi rossanesi agli ultrà della stessa città di "tirar fuori gli attributi" in occasione dell'incontro con il Vigor Lamezia e che il Commissario di Campo aveva rappresentato in modo impreciso gli eventi ai quali, secondo quanto indicato in reclamo, non aveva potuto assistere.

La società reclamante rappresentava, altresì, di aver tenuto un comportamento esemplare nelle precedenti gare del Campionato.

La Commissione respingeva il reclamo (Com. Uff. n. 77 del 16 novembre 2001).

Avverso tale decisione la Vigor Lamezia proponeva appello alla C.A.F., riproponendo le stesse richieste avanzate innanzi alla Commissione di secondo grado e ponendo a fondamento dell'atto sostanzialmente gli stessi motivi dedotti davanti a detto consesso con l'aggiunta della doglianza di un trattamento sanzionatorio ricevuto più penalizzante rispetto a quello applicato in occasione dei ben più gravi episodi verificatisi in occasione della gara N. Vibonese/Castrovillari del 9.9.2001.

All'odierna riunione compariva la parte appellante la quale si riportava alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati.

Il gravame è infondato e va pertanto disatteso.

Gli elementi offerti non consentono una diversa valutazione dei fatti come rappresentati negli atti ufficiali di gara le cui risultanze costituiscono, ai sensi dell'art. 25 C.G.S, fonte privilegiata di prova rispetto ad interessate versioni di parte.

E' infine da ribadire, confermando la costante giurisprudenza di questa Commissione d'Appello Federale, che non sono determinanti le considerazioni e le doglianze fondate su comparazioni con episodi di natura analoga verificatisi in altre gare; la valutazione della giustizia sportiva, in merito alla commisurazione della sanzione, si basa su un giudizio avente ad oggetto, caso per caso, la gravità dei fatti e il rilievo della condotta dei protagonisti degli incidenti; valutazioni compiute con adeguata ponderazione dalle deliberazioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare.

La gravità degli episodi accaduti non consente giustificazioni e tanto meno benevolenza per una riduzione della sanzione, sicché la decisione della Commissione Disciplinare va confermata, con il conseguente incameramento della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Vigor Lamezia di Lamezia Terme (Catanzaro) e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

11 - APPELLO DELL'A.C. S. LUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. LUCIA/COLLIGIANA DEL 16.9.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 2.11.2001)

La Commissione d'Appello Federale:

- letti gli atti del procedimento;
- rilevato che nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara, presentata dalla A.C. S. Lucia, figura il nominativo di Ascione Ciro;
- osservato, tuttavia e sulla base di quanto sostenuto dalla Società, che detto calciatore non avrebbe preso parte alla gara;
- considerato, infatti, che nella distinta il nominativo dell'Ascione non è accompagnato dall'indicazione dei dati anagrafici e del documento ufficiale di identità;
- ritenuto che tale omissione sarebbe derivata dal fatto che il calciatore non avrebbe preso parte alla gara, come spiegato dall'A.C. S. Lucia all'arbitro al momento della presentazione della distinta;
- rilevato in definitiva che ai fini dell'esatta ricostruzione dei fatti appare necessario ascoltare l'arbitro, a conferma delle circostanze fatte presenti dalla società appellante e soprattutto in ordine alla effettiva partecipazione o meno alla gara dell'Ascione;
- rilevato ancora che nel referto della gara l'Ascione risulta essere il calciatore che al 23' del 2° tempo avrebbe sostituito il compagno Aimola Marco;
- constatato, tuttavia, che il nominativo dell'Ascione e dell'Aimola, così come di tutti gli altri 6 calciatori interessati dalle sostituzioni, compare nel settore relativo alla "Società Ospitata" (e cioè dell'U.S. Colligiana), laddove detti calciatori sono tutti della Società Ospitante, e cioè della A.C. S. Lucia;
- ritenuto, anche sulla base di quanto sostenuto, ancora una volta, dalla società appellante, che nel caso in esame si sarebbe verificato un errore da parte dell'arbitro, nel senso che questi nell'annotare le sostituzioni effettivamente operate dalla Società ospitata (la

U.S. Colligiana) avrebbe erroneamente indicato il nominativo dei calciatori della Società ospitante (la A.C. S. Lucia), che in realtà non avrebbe effettuato sostituzione alcuna nel corso dell'intera gara;

- considerato che gli argomenti posti a base della decisione del Giudice Sportivo verrebbero meno se le circostanze evidenziate dalla società appellante risultassero vere e che appare necessario anche per quest'altra ragione escutere l'arbitro della gara, sig. Andrea Berti;

- ritenuta l'opportunità, da ultimo, che l'accertamento in questione (ai duplici fini prima detti) venga effettuato dall'Ufficio Indagini;

dispone

- l'escussione dell'arbitro della gara Santa Lucia/Colligiana del 16.9.2001, sig. Andrea Berti, in ordine alle circostanze e per i motivi indicati nella presente ordinanza;
- l'escussione dei capitani delle sue squadre, sempre in ordine alle circostanze e per i motivi indicati nella presente ordinanza.

Visto l'art. 30, comma 5°, C.G.S., dà incarico di effettuare l'accertamento in questione all'Ufficio Indagini, cui dispone rimettersi gli atti del procedimento.